

**Spett.le**  
**Ministero dell'Istruzione e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale PER LA CALABRIA**  
**DIREZIONE GENERALE**  
**UFFICIO VI Ambito Territoriale per la provincia di Catanzaro**  
**A MEZZO PEC A: uspcz@postacert.istruzione.it**

**Spett.le Ufficio del Contenzioso c/o MIUR di Catanzaro**  
**Via Cosenza Catanzaro Lido**  
**A MEZZO PEC A: uspcz@postacert.istruzione.it**

**E pc**  
**Liceo Statale T. Campanella**  
**Dirigente Scolastico**  
**A MEZZO PEC A: czpm03000C@pec.istruzione.it**

*Oggetto: impugnazione decreto di pubblicazione graduatorie interne per personale docente a tempo indeterminato per l'individuazione di eventuali soprannumerari AS 2018/2019 – prof. Maria Caterina CRISTALLO – richiesta di conciliazione*

Mi ha conferito incarico e mandato la prof.ssa Cristallo Maria Caterina, che sottoscrive per ratifica, al fine di specificare quanto segue.

Preso atto della pubblicazione del decreto *del 10/05/2018 prot. n.3961* con il quale si dispone la pubblicazione graduatorie interne per personale docente a tempo indeterminato per l'individuazione di eventuali soprannumerari AS 2018/2019, si impugna sin da ora in toto il contenuto, le disposizioni e la relativa graduatoria e con la presente **si avanza formale opposizione** per i riservati motivi che verranno dedotti nella sede conciliativa che sin da ora si chiede di voler attivare.

In ogni caso, con riferimento ai motivi stessi, in sintesi, si eccepisce che

- l'impugnato decreto non ha tenuto conto ed ha omesso qualsivoglia motivazione in merito al fatto che la prof.ssa Cristallo ha svolto con continuità il servizio presso lo stesso Istituto T. Campanella sin dal 1991/1992 data di immissione a ruolo;
- da tale data la istante non ha mai perso la continuità posto che anche nell'anno 2012, alla nascita del Liceo Musicale, la stessa manteneva ore di insegnamento presso lo stesso Liceo ed il transito dalla classe di concorso A031 alla nuova AJ55 è avvenuto senza soluzione di continuità.

- E ciò anche nell'anno 2016/2017 allorquando l'insegnante ebbe a svolgere il proprio ruolo all'interno del Liceo con alunni effettivi e con ore di insegnamento curricolari al pari di quelle riconosciute nelle utilizzazioni dell'Ufficio Scolastico.

- Si precisa, ad ogni buon fine, che nelle note ministeriali allegate dallo stesso Dirigente del Liceo alla domanda per l'individuazione dei soprannumerari, è previsto che chiunque sia rimasto all'interno della stessa scuola senza avere prodotto domanda di trasferimento (come avvenuto nel caso specifico solo nell'anno 2010/2011) **NON PERDE LA CONTINUITA' DI SERVIZIO.**

E pertanto con la presente chiedo alla S.V. Ill.ma, previa preliminare sospensione del provvedimento impugnato, di voler rettificare il decreto del 10/05/2018 prot. n.3961 annullandolo e riordinando la graduatoria con attribuzione del punteggio dovuto alla ricorrente in forza del requisito degli anni di titolarità e/o, in ultima analisi, la costituzione di collegio di conciliazione al fine di tentare la conciliazione ex art.135 del CCNL del 7/10/2007 per la risoluzione della insorgenza controversia individuale per gli adottati motivi e per tutti quelli che verranno in quella sede avanzati. A tale ultimo fine la Prof.ssa Cristallo delega lo scrivente avvocato in seno al collegio di conciliazione e/o per le comunicazioni che dovessero pervenire.

In caso di mancato riscontro nel termine di giorni 5 dalla presente si ricorrerà all'azione giudiziaria alla competente Autorità, previo l'invio di dossier completo di tutto il carteggio afferente alla presente vicenda, ai competenti Ispettori del MIUR in Roma.

Catanzaro li 16/05/2018

Cristallo Maria Caterina

*Maria Caterina Cristallo*

Avv. Raffaele Argirò

